

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA N. 173 DEL 30 LUGLIO 2020:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1 NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua le funzioni in materia sismica che la legge trasferisce ai comuni, modificando l'assetto delle competenze introdotto dalla legge regionale 1/2018. Si evidenzia, a tale proposito, che tale assetto sarebbe divenuto operativo solamente all'inizio dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. 1/2018 che prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui agli articoli 7,8,12, commi 1 e 2, e 14 si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4.”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua le funzioni in materia sismica spettanti alla Regione, modificando l'assetto delle competenze introdotto dalla l.r. 1/2018. Si evidenzia, a tale proposito, che tale assetto sarebbe divenuto operativo solamente all'inizio dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della l.r. 1/2018 che prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui agli articoli 7,8,12, commi 1 e 2, e 14 si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4”.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2018)

L'articolo individua l'ambito di applicazione della disciplina regionale in esame.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018)

La disposizione specifica a quali adempimenti previsti dal d.p.r. 380/2001 é subordinato l'inizio dei lavori nel territorio regionale. Precisa poi quale sia il tipo di controllo che la struttura tecnica regionale competente deve effettuare ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica prevista all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rinviando alle modalità definite nell'Allegato 1, e ai fini della realizzazione di interventi non soggetti ad autorizzazione sismica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 94 bis del medesimo d.p.r..

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione sismica di cui agli articoli 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.

Invarianza : la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina il procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), e comma 4.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2018)

L'articolo specifica i documenti che devono essere tenuti in cantiere ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2018)

L'articolo disciplina l'onere da parte del direttore dei lavori di depositare la relazione a struttura ultimata, prevista dall'articolo 65 del d.p.r. 380/2001. Viene poi regolamentato, ai sensi dell'articolo 67 del medesimo d.p.r., l'onere di produrre il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2018)

L'articolo specifica l'attività di vigilanza e controllo riservata ai comuni dall'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380/2001. Viene inoltre precisata la documentazione tecnica da presentare alla struttura tecnica regionale competente per permettere alla Regione di verificare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103, che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

L'articolo modifica la disciplina relativa al contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2018, posto a carico di chi intende iniziare lavori in zone sismiche, adeguandola al nuovo assetto delle competenze introdotto con la legge in esame. Si ricorda che l'articolo 14 della l.r. 1/2018 non ha avuto ancora applicazione (cfr articolo 17, comma 5).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 1/2018)

L'articolo detta le disposizioni per l'attuazione della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo specifica che le maggiori entrate derivanti alla Regione dalla riscossione dei contributi versati alla struttura tecnica regionale competente ai sensi dell'articolo 14 da parte di chi presenta istanza di inizio lavori, ai sensi degli articoli 8 e 8 bis, sono iscritte a partire dall'anno 2020 nel Titolo 03, Tipologia 305 dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione. Viene poi precisata la loro destinazione. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

L'articolo detta le norme transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Abrogazioni)

L'articolo contiene le norme che verranno abrogate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Sostituzione dell'Allegato 1 della l.r. 1/2018)

L'articolo apporta modifiche all'Allegato 1 della l.r. 1 /2018 derivanti dal nuovo assetto delle competenze introdotto con questa legge.